

CIRCOLARE ACI 17 Marzo 2005 3700/ P
Direzione Servizi Delegati

Decreto Legge n. 35 del 14.3.05 relativo al piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Prime indicazioni.

Nella G.U. n. 62 del 16.3.05 è stato pubblicato l'allegato Decreto Legge n. 35 relativo al piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, che entra in vigore dal 17.3.05 e in relazione al quale si forniscono le prime delucidazioni.

L'art. 3, dedicato alla semplificazione amministrativa, prevede che la prima registrazione dei veicoli nel PRA può essere effettuata ad istanza del venditore, attraverso lo STA, con le modalità di cui all'art. 38, c.3, del DPR 445/ 00.

Naturalmente, potranno continuare ad essere accettate le formalità presentate con i titoli previsti dall'art. 2657 c.c..

Ciò premesso, si fa presente che dal 17.3.05 le prime iscrizioni (cod. 15) di veicoli (autoveicoli, rimorchi e motoveicoli) potranno essere presentate, presso tutti gli sportelli STA, corredate, anziché dall'atto autenticato dal notaio, dall'istanza sottoscritta dal venditore con annessa la fotocopia - non autenticata - del documento d'identità/ riconoscimento del venditore.

L'istanza dovrà essere prodotta sul retro del mod. NP2 nella prima parte del riquadro T che dovrà riportare, come sempre, i dati anagrafici dell'acquirente oltre che l'assoggettamento o meno ad IVA della vendita. Ovviamente, rimarrà non compilata la parte dedicata all'autentica - non più necessaria - e non dovrà essere applicata alcuna marca da bollo.

La formalità deve essere inoltre corredata da copia del documento d'identità/ riconoscimento dell'acquirente-beneficiario, secondo le usuali modalità prescritte per la presentazione agli STA.

Per ciò che attiene agli importi, si precisa che dovranno essere corrisposte le usuali somme, dovute sulla formalità a titolo di imposta di bollo, IPT ed emolumenti.

Relativamente alle formalità d'iscrizione al PRA previste dal DPR 358/ 2000 istitutivo dello STA (es. nazionalizzazioni ex DPR 224/ 2004, rimorchi, ecc.) non gestibili al momento dallo Sportello Telematico per limiti del pacchetto applicativo STA, è comunque ammessa la presentazione, tramite le procedure di cd. PRA tradizionale, dell'istanza del venditore.

Le formalità escluse dall'ambito di operatività del DPR 358/ 2000 (ossia quelle previste dall'art. 93 del CdS che necessitano del titolo autorizzativo) continueranno, invece, ad essere presentate con le consuete modalità, ovvero con i titoli previsti ex art. 2657 c.c. e, quindi, senza possibilità di presentare l'istanza del venditore.

MODIFICHE PROCEDURALI - Poiché sono stati abrogati i commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies dell'art. 8 e l'allegato 1 del DPR 358/00, dal 17.3.05 non sarà più possibile presentare autocertificazioni ex art. 80 e quindi verrà inibita la relativa procedura informatica, con conseguente impossibilità di inserimento dei codici atto "ZA" e "ZB".

Continuerà invece a stralcio ad essere gestibile (tramite il cod. operazione 115) la comunicazione della data e della forma dell'atto di vendita relativi a prime iscrizioni con autocertificazione richieste fino al 16 marzo 2005; ovviamente sarà possibile il completamento delle attività ad esse connesse.

Al fine di individuare le iscrizioni richieste tramite l'istanza del venditore in oggetto, viene introdotto un nuovo codice atto, denominato "IV" (*istanza del venditore*). Si precisa peraltro che l'eventuale errore da parte dello STA in ordine alla digitazione del codice atto, non costituendo motivo di ricusazione della formalità, deve semplicemente essere corretto in fase di convalida. Tale nuovo codice atto viene gestito anche dalle procedure Copernico 2, in modo tale da consentire il corretto trattamento delle richieste di iscrizione con istanza del venditore non gestibili dalle procedure STA per attuali vincoli tecnici o a causa di momentanee difficoltà del sistema (procedure d'emergenza).

Si comunica inoltre che le disposizioni relative all'autenticazione della firma connessa ai trasferimenti di proprietà e alla costituzione dei diritti di garanzia (ipoteca) previste dal Decreto Legge saranno fornite non appena emanato il previsto provvedimento d'attuazione.

Pertanto, per tali formalità rimangono invariate le consuete disposizioni e la normativa di riferimento.